

Ravenna, 21 gennaio 2010

Circolare n. 05/10

OGGETTO: Rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni

La Legge n. 191 del 23/12/2009 (Finanziaria 2010) ha riaperto i termini per rivalutare il costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non quotate, posseduti al 1° gennaio 2010, non in regime d'impresa.

Il comma 229 dell'articolo 2 della suddetta legge, modificando quanto previsto dall'articolo 2 del D.L. 282 del 2002, dispone la riapertura del termine per la rideterminazione del valore d'acquisto delle **partecipazioni, qualificate e non, che non siano negoziate nei mercati regolamentati.**

Il nuovo termine è fissato al 31 ottobre 2010 ed entro tale data:

- devono essere pagate (integralmente o limitatamente alla prima rata) le imposte sostitutive ai fini della rideterminazione dei valori d'acquisto delle partecipazioni, possedute alla data del 1° gennaio 2010;
- devono essere redatte e giurate le relative perizie di stima.

L'effetto che si vuole ottenere con la disposizione in esame è il riallineamento del valore fiscale delle partecipazioni al valore che si viene a determinare applicando il metodo della frazione di patrimonio netto della società corrispondente, individuato da una perizia giurata di stima, riferita alla data del 1° gennaio 2010.

I soggetti che fruiranno delle disposizioni introdotte dalla norma agevolativa, avranno la possibilità di affrancare, attraverso il versamento di **un'imposta sostitutiva da applicare sul valore della partecipazione periziato**, e non sulla plusvalenza che emerge dall'affrancamento, le plusvalenze eventualmente maturate fino alla data del 1° gennaio 2010, e ridurre così il carico fiscale in caso di successiva vendita delle partecipazioni rivalutate.

Sulle plusvalenze che verranno eventualmente realizzate, la tassazione ordinaria verrà applicata sulla differenza tra il corrispettivo di cessione e il valore rideterminato sulla base della perizia giurata di stima, con l'effetto di ridurre notevolmente il carico impositivo o perfino azzerarlo.

DESTINATARI DELL' AGEVOLAZIONE

I soggetti che possono avvalersi della disposizione sono:

- **persone fisiche residenti**, per le partecipazioni la cui cessione non genera reddito d'impresa;
- **società semplici e associazioni ad esse equiparate** ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917;
- **enti non commerciali**, per attività non in regime d'impresa;
- **soggetti non residenti** per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.

Tale rivalutazione è consentita anche nel caso in cui la partecipazione sia:

- stata acquisita per successione o donazione (purché prima dell'01.01.2010);
- sia gestita mediante risparmio amministrato o risparmio gestito.

Possono rivalutare gli eredi che hanno ricevuto la partecipazione in successione dopo il 1° gennaio 2010 nella sola ipotesi in cui il *de cuius* avesse conferito prima del decesso un mandato a un professionista per la redazione della perizia di stima. Inoltre, la rivalutazione può riguardare sia il nudo proprietario sia l'usufruttuario.

Sono espressamente escluse dall'agevolazione in oggetto le imprese e le società commerciali.

TIPOLOGIE DI PARTECIPAZIONI RIVALUTABILI

Si possono rivalutare **i titoli, le quote sociali e i diritti** (diritti di opzione e warrant) **non quotati** in mercati regolamentati sia che costituiscano partecipazioni qualificate o non qualificate. Sono escluse le cessioni di partecipazioni in studi professionali associati.

Escludendo le partecipazioni quotate, non interessate dalla disposizione, sono qualificate quelle partecipazioni che rappresentano:

- una percentuale di **diritti di voto in assemblea ordinaria superiore al 20%** oppure
- una **partecipazione al capitale sociale superiore al 25%**.

Partecipazioni qualificate - tipologia	Non quotate
Società di capitali – Azioni/quote con diritto di voto	> 20%
Società di persone	> 25%

Sono, di conseguenza, da considerarsi **non qualificate** le partecipazioni che non superano i limiti suddetti e in ogni caso le cessioni di quote di enti pubblici e privati non commerciali e di azioni di risparmio.

E' possibile la **rivalutazione parziale** della partecipazione posseduta; in ogni caso la misura dell'imposta sostitutiva dipende dalla tipologia di partecipazione posseduta al 1° gennaio 2010. Pertanto coloro che possiedono una partecipazione qualificata sono soggetti al 4% anche nel caso in cui decidano di rivalutarne solamente una parte della stessa, che da sola è da considerare non qualificata.

In caso di titoli acquistati in epoche diverse, si considerano rivalutati quelli acquisiti in epoca più recente.

EFFETTO DELLA RIVALUTAZIONE

La procedura di rivalutazione consente ai soggetti interessati di assumere, con riferimento alla data del 1° gennaio 2010, un valore pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima.

Per ottenere il riconoscimento di tale maggior costo è necessario che il valore periziato sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva pari al:

- **2 % se la partecipazione posseduta non è qualificata** ai sensi dell'art. 67, c. 1, lettera *c*) del TUIR;
- **4 % se la partecipazione posseduta è qualificata** ai sensi dell'art. 67, c. 1, lettera *c-bis*) del TUIR.

Il valore rivalutato costituirà, in caso di vendita, il nuovo costo da contrapporre al corrispettivo di cessione, e sul differenziale, se positivo, andrà applicata l'imposta sostitutiva del 12,50% per le partecipazioni non qualificate o, in merito alla tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, costituisce reddito il 49,72% della plusvalenza, reddito che viene sommato a tutti gli altri redditi e tassato in base agli scaglioni IRPEF.

Nel caso in cui, a seguito di rivalutazione della partecipazione si realizzi una minusvalenza, questa non potrà essere compensabile con eventuali plusvalenze conseguite in futuro.

Per le partecipazioni il cui valore d'acquisto era già stato rideterminato in forza delle precedenti leggi di rivalutazione, e che si intende nuovamente rivalutare, è possibile richiedere a rimborso l'imposta assolta in precedenza.

Qualora il contribuente abbia scelto, in relazione alla precedente rivalutazione, il versamento rateale dell'imposta sostitutiva, non è tenuto al versamento delle rate a scadere.

LA PERIZIA GIURATA DI STIMA

La perizia di stima, riferita all'intero patrimonio sociale, deve essere predisposta e giurata, con riferimento alla data del 1° gennaio 2010, entro e non oltre il 31 ottobre 2010.

Solo relativamente alle partecipazioni, la perizia di stima può essere redatta anche successivamente alla cessione delle stesse. La perizia, però, deve essere giurata prima della cessione delle azioni o quote nel caso in cui queste siano detenute mediante un intermediario abilitato, cioè quando il contribuente ha optato per il risparmio amministrato o per il risparmio gestito.

La perizia può essere redatta solo da soggetti iscritti all'albo:

- dei dottori commercialisti;
- dei ragionieri e periti commerciali;
- dei revisori contabili;

Il costo sostenuto dalla società per la redazione della perizia è deducibile, in quote costanti, nell'esercizio in corso e nei quattro successivi; se detto costo viene sostenuto da uno o più soci, il costo è computato in aumento del nuovo valore della partecipazione.

La perizia deve essere conservata da parte del contribuente, il quale dovrà, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, esibire la stessa, unitamente ai dati dell'estensore della perizia, al codice fiscale della società periziata e alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva. Inoltre si ricorda che in dichiarazione si deve indicare

IMPOSTA SOSTITUTIVA E MODALITÀ DI VERSAMENTO

Per ottenere il riconoscimento del maggiore valore desumibile dalla perizia, è necessario che detto valore sia assoggettato all'imposta sostitutiva del 2 % o del 4 %.

L'imposta deve essere applicata sull'intero valore risultante dalla perizia, e non sulla differenza fra questo e il valore di acquisto della partecipazione.

In merito alle modalità di versamento, è prevista la possibilità di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2010 oppure in tre rate annuali di pari importo alle seguenti scadenze:

- la 1^a entro il 31.10.2010;
- la 2^a entro il 31 ottobre 2011 più interessi al 3% calcolati dal 31.10.2010;
- la 3^a entro il 31 ottobre 2012 più interessi al 3% calcolati dal 31.10.2010.

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato utilizzando il modello di pagamento unificato, Mod. F24, utilizzando il codice tributo "8055" per la rivalutazione delle partecipazioni e indicando come anno di riferimento "2010".

Il mancato versamento delle rate successive alla prima non determina l'inefficacia della rivalutazione, ma unicamente l'iscrizione a ruolo degli stessi, fatta salva la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso entro 30 giorni o entro un anno dalla scadenza del termine per il versamento.

Inoltre, in sede di dichiarazione dei redditi, nel quadro RT, si devono riportare le informazioni relative alla rivalutazione effettuata.

Rimaniamo disposizione per ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.